



## FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO PER FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI SABATINI TER

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.  
Forma giuridica: Società per Azioni  
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)  
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289  
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401  
Sito internet: [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it)

#### Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di Offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_  
Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
Iscrizione ad Albi o elenchi: \_\_\_\_\_  
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_  
Qualifica: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

### CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI - SABATINI TER

Il Decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare la possibilità di accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), ha istituito un nuovo strumento agevolato (la c.d. "**Nuova Legge Sabatini**") costituito da finanziamenti a medio termine che beneficeranno di **contributi in conto interesse** che renderanno i suddetti finanziamenti a tasso agevolato.

Il contributo, riconosciuto direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) alla PMI, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per gli *investimenti ordinari*, del 3,575% annuo per gli *investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti* e del 3,575% per gli *investimenti green* in possesso di idonea certificazione ambientale (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). La disciplina prevista dal D.L. 69/2013 aveva inizialmente previsto che tali finanziamenti potessero essere erogati dalle banche solo a valere su provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP); il successivo Decreto Legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n.33, ha apportato alcune modifiche, prevedendo la possibilità di riconoscere i contributi alle PMI anche a fronte di finanziamenti non necessariamente erogati a valere su provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

La Banca ha definito di erogare i suddetti finanziamenti mediante il ricorso esclusivo alla provvista finanziaria propria.

#### A chi è rivolto

La presente facilitazione creditizia è destinata alle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

In particolare, le PMI beneficiarie dell'intervento devono essere (come da punto 4 della Circolare MISE 15



febbraio 2017, n. 14036):

- Regolarmente iscritte nel Registro Imprese;
- Non trovarsi in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- Non trovarsi tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
- Non trovarsi in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà";
- Non operare nei settori delle attività finanziarie e assicurative.

### **Caratteristiche del finanziamento**

Il finanziamento deve essere stipulato solo successivamente alla data di presentazione della domanda e deve presentare le seguenti caratteristiche:

- Essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
- Avere durata massima, comprensiva di un preammortamento non superiore a dodici mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, di cinque anni o, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene;
- Essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a quattro milioni di euro;
- Essere erogato in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento o, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene.
- La Banca, nel deliberare, può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.

### **Investimenti ammissibili**

La Circolare ministeriale 15 febbraio 2017, n. 14036 disciplina gli investimenti ammissibili suddivisi nei settori:

- Agricolo-forestale;
- Produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Produzione primaria di prodotti agricoli e ittici;
- Settori non ricompresi nei precedenti. Per quest'ultima fattispecie, gli investimenti ammissibili devono essere riconducibili a:
  - o creazione di un nuovo stabilimento;
  - o ampliamento di uno stabilimento esistente;
  - o diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivo;
  - o trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  - o acquisizione di attivi di uno stabilimento.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda.

Gli investimenti previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad un a sola unità produttiva.

### **Spese ammissibili**

Le spese ammissibili devono riguardare:

- l'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali oggetto di investimenti;
- beni ad uso produttivo ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento;
- beni che presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità.

I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell'attivo patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni.

### **Spese non ammissibili**

Quelle relative a:

- singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro;
- acquisto di componenti o parti di macchinari;
- acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- terreni, fabbricati, scorte di magazzino, consulenze, commesse interne, beni usati, materiali di consumo, imposte e tasse, spese legali, utenze, pubblicità e promozioni.



### **Garanzie**

Può essere acquisita qualsiasi tipo di garanzia personale, reale (pegno o privilegio) bancaria, associativa e assicurativa ritenuta idonea dalla Banca per il presidio del rischio.

Si specifica che la Banca opera con il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) di cui alla Legge 662/96 art. 2 comma 100, lettera a); il Cliente può richiedere l'intervento del Fondo con relativa valutazione da parte di MCC dell'ammissibilità all'intervento di garanzia.

La concessione del mutuo è subordinata all'insindacabile giudizio della banca.

Il finanziamento può essere concesso a tasso fisso oppure a tasso variabile. La periodicità delle rate è semestrale con addebito automatico in conto corrente intestato al beneficiario del finanziamento.

### **I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI**

#### **Mutui a tasso fisso:**

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

#### **Mutuo a tasso variabile:**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'imprevedibile e consistente aumento dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### **RATING DI LEGALITÀ**

In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 che prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di 0,10 punti rispetto agli standard indicati nel presente Foglio Informativo, e una riduzione delle spese di istruttoria, ove previste, sulla base del punteggio del Rating assegnato:

1 Stella: riduzione del 10%

2 Stelle: riduzione del 20%

3 Stelle: riduzione del 30%

La Banca si impegna altresì a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 20 giorni lavorativi in presenza di una completa documentazione.



## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 16,68%**

**Indicatore del costo totale del credito (calcolato con le stesse modalità del TAEG)\* con polizza assicurativa facoltativa: 17,43%**

Calcolato per un importo di € 100.000,00 – **tasso variabile** 14,10 %\*\* – durata 5 anni – rata semestrale € 14.278,68 – importo totale dovuto dal Cliente: € 142.795,60

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 14,89%**

**Indicatore del costo totale del credito (calcolato con le stesse modalità del TAEG)\* con polizza assicurativa facoltativa: 15,62%**

Calcolato per un importo di € 100.000,00 – **tasso fisso** 12,49 % – durata 5 anni – rata semestrale € 13.748,94 – importo totale dovuto dal Cliente: € 137.498,20

Nel TAEG sono compresi:

• Interessi	• invio dds € 1,10
• incasso rata semestrale € 8,00	• Spese di istruttoria 4% dell'importo finanziato
• invio rendiconto annuale condizioni applicate € 1,10	• Imposta sostitutiva 0,25% dell'importo finanziato (D.p.r. 29/09/73 n. 601 art. 15,co.3)

\* L'indicatore del costo totale del credito rappresenta un indicatore di costo calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche una polizza assicurativa facoltativa "CPI – Credit Protection Insurance" a copertura del mutuo per un Legale Rappresentante/Socio/Azionista/Amministratore Delegato/Direttore/Dirigente di 45 anni e in buono stato di salute, ipotizzando un premio unico anticipato pari a € 1.480,00.

\*\* Il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor 6 mesi (360) con arrotondamento al decimo di punto superiore rilevato il 01/12/2023 in relazione alla media mensile del mese di novembre 2023.

Si sottolinea che, in caso di tasso variabile, i valori riportati hanno mero carattere indicativo, essendo soggetti alla variazione del parametro di indicizzazione.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.



Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
		Importo finanziabile	Minimo euro 20.000,00 Massimo euro 4.000.000,00
		Durata	Fino a 60 mesi. Ammesso preammortamento fino a 12 mesi.
<b>TASSI</b>	<b>VARIABILE</b>	Tasso di interesse nominale annuo *	Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parametro Euribor 6 mesi (360) media del mese precedente arrotondato ad un decimo superiore;</li> <li>• Spread.</li> </ul> (Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 6 mesi con spread di 10 punti: 14,10%)
		Parametro di indicizzazione	Euribor 6 mesi (360) media del mese precedente (pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria) con arrotondamento al decimo di punto superiore. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero.
		Spread	10%
		Tasso minimo	Pari allo Spread. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero.
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo
		Tasso di interesse nominale annuo *	Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parametro Eurirs</li> <li>• Spread</li> </ul> (Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di 10 punti: 12,49%)
	<b>FISSO</b>	Parametro di indicizzazione	Eurirs stessa durata del finanziamento. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero.
		Spread	10%
		Tasso minimo	Pari allo Spread. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero.
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo
		Tasso di mora (per il tempo decorrente dall'inadempimento fino al giorno di pagamento, senza alcuna capitalizzazione)	3 punti percentuali in più rispetto al tasso applicato

SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria minimo	4% dell'importo finanziato € 1.000,00
		Commissioni di gestione pratica a favore dell'Outsourcer per l'accesso alla garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia (FCG).	
		Per operazioni ordinarie i seguenti importi, oltre IVA:	
		Per operazioni a breve termine	€ 750,00
		Per operazioni a medio lungo termine	0,4% dell'importo finanziato (minimo € 500,00; massimo € 2.000,00)
	Spese per la gestione dell'rapporto	Gestione pratica	€ 0,00
		Incasso rata addebitata in conto corrente <ul style="list-style-type: none"> <li>Periodicità semestrale</li> </ul>	€ 8,00
		Incasso rata a mezzo SDD altra banca	€ 6,00
		Invio comunicazioni	
		Documento di Sintesi annuale <ul style="list-style-type: none"> <li>posta ordinaria</li> <li>Home Banking via Internet (se attivato)</li> </ul>	€ 1,10 € 0,00
		Rendiconto annuale (con addebito su rata successiva all'emissione) <ul style="list-style-type: none"> <li>posta ordinaria</li> <li>Home Banking via Internet (se attivato)</li> </ul>	€ 1,10 € 0,00
		Sollecito rate impagate (dal 2°sollecito) <ul style="list-style-type: none"> <li>posta ordinaria</li> <li>Home Banking via Internet (se attivato)</li> </ul>	€ 10,00 € 10,00
		Avviso scadenza rata <ul style="list-style-type: none"> <li>posta ordinaria</li> <li>Internet Banking (se attivato)</li> </ul>	€ 1,10 € 0,00
		PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento
Tipologia di rata			Tasso fisso: rata fissa Tasso variabile: costante con ricalcolo quota capitale
Periodicità delle rate	Semestrale		

\*Si avverte che il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro al momento della stipula.

**Nota bene:** potranno essere eventualmente concordati piani di ammortamento con caratteristiche diverse da quelle riportate nel presente foglio informativo (ad es.: ammortamento "italiano", rata variabile, con preammortamento, ecc.).

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e con riferimento all'anno civile.



#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Parametro	Data	Valore
Euribor 6 mesi (360) media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore	Dicembre 2023	4,10%
Eurirs 5 anni	15/12/2023	2,49%

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

I tassi esposti sono calcolati sulla base dei parametri di riferimento e di indicizzazione in vigore alla data di aggiornamento del presente documento. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all'andamento dei parametri al momento della stipula.

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Parametro di indicizzazione	Tasso di interesse applicato TAN (Parametro di indicizzazione più spread)	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata semestrale per €100.000,00 di capitale
Euribor 6 mesi (360) media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore	14,10% (variabile)	5	€ 14.278,68
Eurirs 5 anni	12,49% (variabile)	5	€ 13.748,94

Gli importi esposti sono calcolati sulla base dei parametri di riferimento e di indicizzazione in vigore alla data di aggiornamento del presente documento. L'importo della rata potrà essere diverso in relazione all'andamento dei parametri al momento della stipula.

**In ogni caso al momento della stipula i tassi di interesse e le spese rilevanti saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge sull'usura (L. 108/1996).**

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank S.p.A. ([www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it)).

#### SERVIZI ACCESSORI

Accollo minimo	0,50% sul debito residuo € 500,00
Estinzione (affranco) anticipata parziale o totale: - tasso fisso - tasso variabile minimo	4% del debito residuo 3% del debito residuo € 500,00
Conteggi estintivi con rilascio dell'attestazione	€ 150,00
Modifiche contrattuali richieste dal mutuatario minimo variazione tasso/periodicità delle rate	3% sul debito residuo € 1.000,00 € 1.000,00
Duplicato di dichiarazione interessi passivi	€ 30,00
Dichiarazioni e certificazioni a richiesta del mutuatario	€ 55,00
Eventuale costo adempimenti notarili	I costi vengono corrisposti direttamente dal Cliente al notaio



Polizza assicurativa facoltativa a protezione del credito (CPI Credit Protection Insurance)	Il Cliente ha la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa a propria tutela che in caso di decesso, invalidità totale (permanente o temporanea) da infortunio o malattia, liquida un importo pari al debito residuo. I costi vengono corrisposti direttamente dal Cliente all'assicurazione qualora sottoscritta la polizza. Nel caso in cui il Cliente sottoscriva la polizza CPI offerta dalla banca e decida di finanziarne il premio, il Cliente dovrà sottoscrivere un secondo finanziamento dedicato.
---	---

**La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.**

**Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.**

La stipula della polizza non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente e non costituisce elemento condizionante ai fini della delibera o della definizione delle condizioni economiche.

Il Protocollo d'Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana del credito al Consumo e Immobiliare), ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) volto a favorire la trasparenza e la libertà di scelta del consumatori nonché la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste accessorie ai finanziamenti, prevede l'esposizione sulla documentazione precontrattuale del finanziamento, oltre al TAEG, anche dell'Indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative facoltative.

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il Cliente può sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Commissioni consorzio di Garanzia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal Cliente al Consorzio di Garanzia
- **Imposta sostitutiva:** da corrispondere nella misura tempo per tempo prevista dalle norme vigenti.
- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal Cliente al Mediatore.

Altre spese da sostenere dopo la stipula:

- **Recupero spese per attività volte a garantire e/o ottenere l'adempimento del contratto stesso:** importo di volta in volta applicato dal terzo per il servizio – a titolo meramente indicativo – 1,5% sull'importo recuperato
- **Spese giudiziali ed extragiudiziali** a qualunque titolo sostenute: recupero integrale.
- **Mancato perfezionamento Garanzia Fondo Centrale:** nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva, laddove previsto, la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento) a titolo di recupero delle spese reclamate dal Fondo.
- **Mancato perfezionamento del Mutuo:** in caso di mancato perfezionamento entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera favorevole da parte di Cherry Bank, per decisione del Cliente o per impossibilità a perfezionare le garanzie richieste dalla delibera, è dovuta una commissione pari al 2% dell'importo richiesto (IVA inclusa) per l'attività di istruttoria posta in essere dalla banca.



<b>TEMPI DI EROGAZIONE</b>	
<b>Durata dell'istruttoria</b>	40 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta. Fatti salvi i casi in cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- risulti necessario procedere ad un'integrazione alla documentazione tecnico/legale prodotta;</li><li>- emergano nuovi elementi per i quali si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti;</li><li>- venga sospeso l'iter istruttorio per i motivi dipendenti dalla volontà del Cliente.</li></ul>
<b>Disponibilità dell'importo</b>	Tempo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione delle somme: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mutui con contratto unico e svincolo immediato delle somme: la disponibilità dell'importo mutuato coincide con la data di stipula.</li><li>• Mutui con contratto unico e svincolo differito delle somme: la messa a disposizione dell'importo mutuato dipende dai tempi di consolidamento dell'ipoteca.</li></ul>

## **ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI**

### **Estinzione anticipata**

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, anche prima del termine di estinzione convenuto purché il Cliente abbia saldato le eventuali spese giudiziali ed extra giudiziali, gli interessi di mora, gli interessi scaduti, il capitale scaduto ed ogni altra somma di cui la Banca è creditrice in dipendenza del contratto, compresa la commissione per l'estinzione anticipata indicata nello stesso.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

### **Portabilità del mutuo**

Nel caso in cui il Cliente, classificato come se persona fisica o micro-impresa, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo mutuo da un altro finanziatore, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

In caso di estinzione anticipata dell'intera somma mutuata, il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi da quello in cui il pagamento è pervenuto alla Banca.

### **Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di finanziamento**

L'insolvenza, il verificarsi di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali nonché l'integrazione delle altre ipotesi previste dal contratto legittimerà la Banca a ritenere il Cliente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art.1186 c.c.. La Banca avrà altresì il diritto di risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., tra le altre, nel caso in cui il Cliente non provveda al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso o si renda inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti nonché nel caso in cui la documentazione e le informazioni fornite alla Banca risultino non veritiere, incorrette o incomplete. In tali ipotesi il Cliente è tenuto alla restituzione immediata dell'intero finanziamento comprensivo di eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora, accessori e spese anche giudiziali.

### **Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo [reclami@pec.cherrybank.it](mailto:reclami@pec.cherrybank.it) oppure email all'indirizzo [reclami@cherrybank.it](mailto:reclami@cherrybank.it) o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:



-15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it); - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

### Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA	
<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Giornate operative</b>	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2,00% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.



<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Outsourcer</b>	Promozioni Servizi s.r.l., società con sede in Via dell'Edilizia 19 36100 Vicenza, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza 03793930243.
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Perizia</b>	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Polizza assicurativa facoltativa a protezione del credito (CPI Credit Protection Insurance)</b>	La polizza assicurativa facoltativa a protezione del credito CPI "Credit Protection Insurance" può essere sottoscritta dal Cliente a propria tutela che in caso di decesso, invalidità totale (permanente o temporanea) da infortunio o malattia, liquida un importo pari al debito residuo.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
<b>Tasso Effettivo Globale (TEG)</b>	Indice di costo totale del credito a carico del consumatore. Fornisce gli elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate presentano carattere usurario.